

ITALY DEFERS THE APPLICATION OF PLR

Regulation (EC) no. 392/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the Liability of Carriers of Passengers by Sea in the Event of Accidents

20 September 2013 – Genoa (Italy)

Since 31 December 2012 the PLR applies to Class A and Class B vessels engaged in domestic sea-going voyages in EU/EEA States, unless any State Member chose to defer the application according to Art. 11, paragraph 1 and 2 of the same Regulation.

Before the enforcement of the PLR, Italy was included among EU Members States which took the decision to defer the application of the Regulation to the domestic carriage. Indeed, for about 8 months a formal postponement has never formally filed and/or arranged by Italy. So, a sort of state of uncertainty persisted during such a period.

Finally, by <u>memo of Italian Ministry of Transport dated 8 August 2013</u>, Italy formalized the decision to defer the application of the PLR to the domestic carriage as follows:

- <u>31.12.2016</u> for vessels belonging to <u>Class A</u>;
- 31.12.2018 for vessels belonging to <u>Class B</u>;
- <u>no application</u> for vessels belonging to <u>Class C and Class D</u>.

Please find attached the above memo.



Ministere delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Divisione 2

Prot. n. 13977. Class. 019.04.03.

Roma, 08 -08 -2013

A tutte le Direzioni Marittime

LORO SEDI

A tutte le Capitanerie di porto

LORO SEDI

Al Comando Generale delle Capitanerie di porto

Alla Direzione Generale dei Porti SEDE

- -Alla Confitarma
- -Alla CONSAP
- Alla Fedarlinea
- -All'Assoporti
- -All'Assiterminal

LORO SEDI

OGGETTO: Circolare relativa alla attuazione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.392/2009 del 23 aprile 2009 concernente la responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente e che applica tra i Paesi membri alcune disposizioni della Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare di passeggeri e del loro bagaglio, quale modificata dal Protocollo di Londra del 1 novembre 2002.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 131 del 28 maggio 2009 è stato pubblicato il testo del Regolamento in oggetto (all.1), con il quale sono state dettate le norme per regolare in modo uniforme, tra i Paesi Membri dell'Unione europea, la responsabilità dei vettori marittimi che trasportano passeggeri con bagagli al seguito.

Il Regolamento è entrato in vigore dal 1 gennaio 2013 con le modalità in appresso specificate, emanate al fine di assicurarne la puntuale e corretta attuazione, in particolare per quanto riguarda le unità adibite alla navigazione in cabotaggio nazionale, oggetto delle seguenti disposizioni transitorie.

- 1) L'applicazione del Regolamento 392/2009 è differita, in relazione al disposto di cui all'art. 11 del medesimo Regolamento:
- a) al 31 dicembre 2016, per le navi , adibite alla navigazione in cabotaggio nazionale, appartenenti alla classe A di cui all'art. 3 comma 1, del Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 recante "Attuazione della Direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e



Menotera della Infrastruttura e des Trasperti Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Divisione 2

alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali" che recepisce l'art. 4 della citata Direttiva

- b) al 31 dicembre 2018, per le navi , adibite alla navigazione in cabotaggio nazionale, appartenenti alla classe B di cui all'art. 3 comma 1, del Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 recante " Attuazione della Direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali" che recepisce l'art. 4 della citata Direttiva
- 2) Ai sensi dell'art.1 comma 3 del citato Regolamento, sono attualmente escluse dal campo di applicazione del Regolamento 392/2009 le navi appartenenti alle classi C e D di cui all'art. 3 comma 1, del Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 recante "Attuazione della Direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali".

Il Direttore Generale Dott. Enrico Maria Pujia

Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of this information at the time of publication, the information is intended as guidance only. It should not be considered as legal advice. For any further information, please contact Studio Legale Garbarino Vergani at the following contacts as reported hereunder.

STUDIO LEGALE GARBARINO VERGANI STUDIO ASSOCIATO

GENOA (Head Office): Salita S. Caterina 4/11-16123 T: +39 010 5761161-F: +39 010 5958708

PALERMO: Via Emerico Amari 8–90139 T: +39 091 8486010—F: +39 091 8486010

TARANTO: Via Polesine 10/A – 74100 T: +39 099 9908000 – F: +39 099 9908000

E: garbamar@garbamar.it—W: www.garbamar.it